

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

S I E N A

R E G O L A M E N T O

PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

NELLA

PROVINCIA DI SIENA

Approvato dalla Giunta Camerale nella Riunione del 27 maggio 1980
con Deliberazione n° 172.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI NELLA PROVINCIA DI SIENA

Art. 1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n° 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n° 315 e con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella Provincia.

All'uopo la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954 un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32, n° 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n° 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolato da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

Art. 3

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dopo l'approvazione ministeriale, pubblica, mediante affissione nel proprio Albo ed inserzione nel " Foglio degli annunci legali della Provincia" il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che aspirano a d essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati nell'Art. 5.

Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso mediante comunicazione in un quotidiano locale.

Art. 4

L'iscrizione del ruolo è disposta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura su proposta di una Commissione, nominata dalla Giunta della Camera, composta:

- dal Presidente della Camera stessa che la presiede;
- da un magistrato, designato dal Presidente del Tribunale locale, su richiesta della medesima Camera, con le funzioni di Vice-Presidente;
- da sei membri in rappresentanza rispettivamente delle categorie agricole, industriali, commerciali, artigiane, dei lavoratori e dei professionisti e artisti, prescelti dalla Giunta Camerale sentite le associazioni locali sindacali di categoria.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti della Commissione suddetta, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Alla Segreteria della Commissione è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Art. 5

L'aspirante all'iscrizione deve presentare domanda in bollo, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, corredata dei documenti comprovanti che:

- a) Ha compiuto 21 anni di età;
- b) È cittadino italiano o di uno degli stati membri della Comunità Economica Europea **ovvero è residente nel territorio della Repubblica italiana;**
- c) È residente nella circoscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a cui è diretta la domanda;
- d) Ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative all'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo. Se cittadino di uno degli stati della Comunità Economica Europea, **ovvero residente nel territorio della Repubblica italiana**, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente – per tipo e durata degli studi – a quello richiesto per i cittadini italiani;
- e) gode dell'esercizio dei diritti civili.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ai fini della documentazione relativa al comma precedente, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n°15.

L'aspirante deve esibire, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

L'iscrizione non può aver luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro.

La Commissione di cui all'art. 4, nel caso ritenga, a suo insindacabile giudizio, che i titoli e i documenti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, ha facoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la Commissione potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 27 febbraio 1978, n°49.

Gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere b) e c).

Art. 6

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede ogni anno all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso ed alla proposta della Commissione di cui all'art. 4.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo in base all'istruttoria eseguita dalla Commissione anzidetta.

Art. 7

Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che decide, sentita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente.

Art. 8

La Commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti è nominata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, ed è composta da:

- un dirigente generale del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che la presiede;
- un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia;
- un rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- un rappresentante dei periti e degli esperti scelto tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria.

Il rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dovrà avere una qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, o equiparata; i

rappresentanti delle altre amministrazioni statali dovranno avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata.

La Commissione può richiedere il parere di tecnici nella materia che forma oggetto della controversia.

Le funzioni di Segreteria della Commissione sono espletate da funzionari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 9

Per ciascun componente effettivo delle Commissioni Camerali e Centrali è nominato un membro supplente, salvo che per i Presidenti, con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, effettivi o supplenti, fra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.

Le Commissioni durano in carica quattro anni dalla data dell'atto di nomina. I loro membri possono essere confermati.

Art. 10

Il ruolo deve indicare per ciascuno iscritto:

- il cognome, il nome, data di nascita;
- la residenza;
- l'attività abitualmente esercitata;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito e esperto;
- la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Il ruolo rimane affisso per sessanta giorni nell'Albo Pretorio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Art. 11

Copia del ruolo formato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in conformità alle decisioni adottate dalla Commissione, con l'indicazione in calce della data di adunanza nella quale fu approvato, della dichiarazione di conformità all'originale, firmata dal Presidente e dal Segretario della Camera, è trasmessa alla Prefettura, nonché ai comuni e agli uffici giudiziari, finanziari e doganali della Provincia, al Compartimento delle Ferrovie dello stato ed alle associazioni sindacali locali.

Copia del ruolo è fornita ad uffici, società o ditte della circoscrizione camerale che ne facciano richiesta.

Agli uffici ed Enti Pubblici sopra indicati, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura deve comunicare, altresì, tutte le eventuali modificazioni apportate al ruolo.

Art. 12

La camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta al rinnovo annuale.

Art. 13

La Commissione di cui all'art. 4, esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività e propone, ove nel caso l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art.15.

Art. 14

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarle entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extragiudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Art. 15

Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, su proposta della Commissione prevista dall'Art. 4, gli iscritti:

- a) quando di verificchi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
- b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinarie dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa;
- c) quando, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grande negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione dell'iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi previsti nei commi precedenti la Commissione di cui all'art.4, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportunamente informazioni, ne dà notizia all'iscritto, *mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.*

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dalla Commissione.

La Commissione preso atto delle giustificazioni fornite dall'interessato o dell'eventuale mancanza di esse formula le proposte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Le decisioni adottate dalla Camera sono notificate all'interessato a mezzo del messo comunale, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è ammesso ricorso al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con le stesse modalità stabilite dall'Art. 7.

Art. 16

Trascorso il termine per la presentazione del ricorso senza che il medesimo sia stato presentato o subito dopo che sia pervenuta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura notizia del ricorso, il provvedimento di cancellazione o di sospensione è comunicato a tutti gli uffici ai quali è trasmesso il ruolo ai termini dell'art.10.

Art. 17

Il presente Regolamento è approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia.

ELENCO DELLE CATEGORIE E SUB-CATEGORIE PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI

CATEGORIA I[^]

CEREALI E DERIVATI

Sub-categorie:

- 1) Cereali;
- 2) Semole, farine e sottoprodotti della macinazione;
- 3) Panificazione e pane;
- 4) Paste alimentari;
- 5) Pasticceria e dolci;
- 6) Riso, risone o sottoprodotti;
- 7) Amidi, destrine e glucosio;
- 8) Foraggi e mangimi concentrati e paglia;
- 9) Sementi in genere.

CATEGORIA II[^]

ORTO – FLORO – FRUTTICOLTURA

Sub-categorie:

- 1) Agrumi e derivati e loro commercio all'interno o all'estero;
- 2) Erboristeria (erbe medicinali e aromatiche);
- 3) Frutticoltura;
- 4) Frutta fresca e secca;
- 5) Floricoltura;
- 6) Fiori;
- 7) Orticoltura;
- 8) Ortaggi;
- 9) Sementi e bulbi;
- 10) Conserve alimentari e vegetali;
- 11) Legumi freschi e secchi;
- 12) Bieticoltura;
- 13) Zuccheri;
- 14) Apicoltura, miele e cera;
- 15) Cacao e cioccolato;
- 16) Caffè, surrogati, droghe e coloniali;
- 17) Tabacchi grezzi e lavorati;
- 18) Tartufi, funghi freschi e secchi;
- 19) Liquirizia.

CATEGORIA III[^]

VITI – VINICOLA – OLEARIA

Sub-categorie:

- 1) Viticoltura;
- 2) Uve, mosti, vini e sottoprodotti;
- 3) Birra, liquori, alcool e sciroppi;
- 4) Attrezzi e recipienti per la lavorazione e conservazione dei vini;
- 5) Oli e pannelli;
- 6) Semi oleosi;
- 7) Cultura delle olive e di altre piante da olio;
- 8) Spremitura, raffinatura dell'olio d'oliva, di semi e loro miscele per uso alimentare, industriale e commerciale;
- 9) Oli vegetali, lubrificanti, grassi lubrificanti;
- 10) Olio al solfuro e sanso d'oliva;
- 11) Assaggiatori di vino e maestri assaggiatori di vino;
- 12) Assaggiatori di olio di oliva.

CATEGORIA IV[^]

ZOOTECNICA E PESCA

Sub-categorie:

- 1) Bestiame vivo (da riproduzione, da lavoro e da macello);
- 2) Carni macellate e sottoprodotti;
- 3) Budella e carni insaccate;
- 4) Latte e derivati in genere;
- 5) Grassi animali;
- 6) Margarina;
- 7) Pesce (fresco, conservato, secco, congelato, frutti di mare);
- 8) Rane;
- 9) Salagione, conservazione e lavorazione del pesce;
- 10) Molluschicoltura e mitilicoltura – Lumache;
- 11) Articoli da pesca;
- 12) Madreperla;
- 13) Apicoltura;
- 14) Conigliicoltura;
- 15) Setole, crine animale e pelle grezza;
- 16) Penne e piume;
- 17) Ossa, corna, unghie, sangue;
- 18) Piscicoltura;
- 19) Colla di pesce e sottoprodotti del pesce;
- 20) Rosticcerie e friggitorie;
- 21) Conserve alimentari e animali
- 22) Animali da competizione;
- 23) Avicoltura.

CATEGORIA V[^]

LEGNO

Sub-categorie – Legnami e affini :

- 1) Legname d'opera nostrano;
- 2) Legname da costruzione;
- 3) Legname esotico;
- 4) Pavimenti;
- 5) Serramenti;
- 6) Baracche, chiostri, ect.
- 7) Impiallacciate;
- 8) Compensati e paniforti;
- 9) Sughero, scorze, conglomerati e affini;
- 10) Vimini, giunchi, midolli e derivati;
- 11) Attrezzi per pipe;
- 12) Imballaggi e scatolame vario;
- 13) Attività boschive.

Ammobiliamento:

- 1) Falegnameria;
- 2) Mobili, di legno comuni in serie ed in stile;
- 3) Mobili d'arte antichi, imitazioni, restauri;
- 4) Ebanisteria, intagli ed intarsi.

CATEGORIA VI[^]

TESSILI

Sub-categorie:

- 1) Bachicoltura;
- 2) Gelsi e gelsicoltura;
- 3) Seme bachi;
- 4) Bozzoli e seta;
- 5) Canapa;
- 6) Juta;
- 7) Lino filato e grezzo;
- 8) Lane naturali, grezze e lavate;
- 9) Cotone e cotonicoltura;
- 10) Crine vegetale, rafia;
- 11) Fibre di ginestra;
- 12) Cocco, filetti di cocco, sisal, canapa di Manila;
- 13) Fibre tessili coloniali;
- 14) Filati di rayon;
- 15) Filati di lana;
- 16) Filati di seta;
- 17) Filati di naylon;
- 18) Filati di cotone;
- 19) Tessuti di cotone;
- 20) Tessuti elastici;
- 21) Tessuti di lana;
- 22) Tessuti di seta e rayon;
- 23) Tessuti di naylon;
- 24) Cordami e spaghi;
- 25) Vele, reti da pesca e altro;
- 26) Filetti colorati, bianchi e pezzame per industrie meccaniche;
- 27) Lane per materassi;
- 28) Stoffe per mobili e affini;
- 29) Tappeti e arazzi nazionali ed esteri;
- 30) Cascami di cotone, lana, rayon e stracci per l'industria cartaria;
- 31) Cascami di seta;
- 32) Prodotti chimici per tintorie e tessili;
- 33) Fibre tessili coloniali.

CATEGORIA VII[^]

ABBIGLIAMENTO

Sub-categorie:

- 1) Abiti e confezioni da uomo;
- 2) Abiti e confezioni da donna;
- 3) Uniformi e confezioni ecclesiastiche;
- 4) Uniformi e confezioni militari;
- 5) Abiti e confezioni teatrali;
- 6) Impermeabili in genere;
- 7) Biancheria confezionata;
- 8) Maglieria, calze e guanti;
- 9) Pizzi, ricami, nastri, tessuti elastici, mercerie, passamanerie, guarnizioni;
- 10) Cappelli e berretti da uomo;
- 11) Cappelli per signora e articoli di modisteria;
- 12) Calzatura in genere;
- 13) Pellicceria confezionata e pelli relative in genere;
- 14) Pelletteria e confezioni per uso personale;
- 15) Oggetti vari di gomma per uso abbigliamento;
- 16) Valigeria in genere;
- 17) Ombrelli e bastoni;
- 18) Articoli per sport;
- 19) Giocattoli;
- 20) Chincaglierie;
- 21) Busti;
- 22) Cravatte;
- 23) Oggetti religiosi e arredi sacri.

CATEGORIA VIII[^]

SIDERURGIA E METALLURGIA

Sub-categorie:

- 1) Metalli ferrosi;
- 2) Metalli non ferrosi;
- 3) Prodotti ferrosi per fusione, laminazione e trafilatura;
- 4) Prodotti non ferrosi per fusione, laminazione e trafilatura;
- 5) Forni per la fabbricazione degli acciai (Martin, Convertitori, Elettrici);
- 6) Forni per la fabbricazione di ghisa, ferro e leghe (alti forni, forni elettrici);
- 7) Forni per la fabbricazione di metalli non ferrosi (rame, alluminio, leghe);
- 8) Forni fusori per getti di ghisa, acciaio, metalli non ferrosi ed attrezzature per fonderie;
- 9) Forni per riscaldamento e trattamenti termici;
- 10) Forni per la produzione di gas a scopo industriale e recupero dei sottoprodotti (alti forni, cokerie e gassogeni);
- 11) Utilizzazione dei gas e dei combustibili liquidi nei processi metallurgici;
- 12) Attrezzature e macchine speciali per le produzioni siderurgiche e metallurgiche con speciale riguardo ai laminatori;
- 13) Impianti per apparecchiature elettriche per la laminazione a caldo ed a freddo dei metalli;
- 14) Macchine e tecnica dei trasporti ed apparecchi di sollevamento;
- 15) Produzione ed utilizzazione del vapore (caldaie a gas, turbosoffianti, turbo alternatori);
- 16) Tecnica di controllo di laboratorio chimico-fisico sulle lavorazioni e prodotti siderurgici e metallurgici, apparecchi relativi;
- 17) Recupero materiali metallici e ferrosi.

CATEGORIA IX[^]

MECCANICA ELETTROTECNICA-OTTICA E PREZIOSI

Sub-categorie:

- 1) Macchine idrauliche ed a vapore (caldaie, pompe, elettropompe, ect.);
- 2) Motori a scoppio ed a combustione interna per uso agricolo, industriale e marino;
- 3) Ventilatori e aspiratori (condizionatori d'aria);
- 4) Gassogeni, gassometri ed applicazioni del gas;
- 5) Macchine utensili, utensileria e ferramenta;
- 6) Officine meccaniche;
- 7) Lavorazione metalli in lastra, lavorazione stampi;
- 8) Macchine ed impianti frigoriferi;
- 9) Macchine ed accessori per industria tessile;
- 10) Macchine per uffici (macchine da scrivere e calcolatrici)
 - a) calcolatori ed elaboratori elettronici;
 - b) macchine da ufficio;
- 11) Macchine per cucire;
- 12) Macchine da sollevamento (teleferiche, macchine per edilizia, ect.);
- 13) Macchine per lavanderie e alberghi;

- 14) Macchine agricole;
- 15) Macchine per calzaturifici ed impianti per concia e manufatti cuoio;
- 16) Macchine per maglieria e calzifici;
- 17) Macchine per molini, pilerie, macinazione cereali;
- 18) Macchine per l'industria tipografica e litografica;
- 19) Macchine per forni, pastifici, industria dolciaria e per esercizi pubblici in genere;
- 20) Macchine per industrie conserviere;
- 21) Macchine per la lavorazione del legno;
- 22) Macchine per la lavorazione di pietre, marmi e cementi;
- 23) Elettrochimica, accumulatori e pile;
- 24) Impianti elettrotecnici, officine elettrotecniche ed elettrochimiche;
- 25) Radio ed accessori;
- 26) Telefoni, telegrafi ed apparecchi inerenti;
- 27) Materiale elettrico (illuminazione ed applicazioni domestiche);
- 28) Apparecchi elettromedicali, radiologici od attrezzature per impianti tecnici di cliniche o impianti scientifici;
- 29) Officine per lavori in ferro (costruzioni artistiche in ferro ed in metalli in genere);
- 30) Cucine economiche, fornelli e stufe, fumisteria;
- 31) Articolo casalinghi (vasellame posateria in metalli);
- 32) Bilance, pesi e misure;
- 33) Coltellerie;
- 34) Ottica e strumenti ottici;
- 35) Preziosi (oreficeria, gioielleria, argenteria e orologeria);
- 36) Fotografia;
- 37) Cinematografia;
- 38) Macchine per la lavorazione di acque gassate ed artificiali;
- 39) Macchine in genere;
- 40) Macchine per fonderie;
- 41) Automobili e autocarri;
- 42) Carrozzerie ed accessori;
- 43) Motocicli e cicli;
- 44) Trattori agricoli e stradali;
- 45) Costruzioni aeronautiche;
- 46) Materiale mobile ferroviario e ferrotranviario;
- 47) Macchine per la lavorazione dei metalli;
- 48) Macchine per lavorazione di materia plastica;
- 49) Macchine idrauliche e meccaniche (pompe centrifughe, motopompe, elettropompe, macchine pneumofore);
- 50) Casseforti e mobili in metallo;
- 51) Macchine per la lavorazione di lampadine elettriche e di valvole termoioniche;
- 52) Articoli sportivi;
- 53) Armi e munizioni;
- 54) Materiale ad uso di cantiere e di stabilimenti navali o fluviali;
- 55) Materiale, armamenti ed attrezzature nautiche in genere;
- 56) Strumenti musicali (pianoforti, legni fisarmoniche, ottoni);
- 57) Campane;
- 58) Valvolame, rubinetterie ed ottoname in genere;
- 59) Gemme.

CATEGORIA X^

CHIMICA

Sub-categorie:

- 1) Acidi organici o inorganici (solforico, cloridrico, nitrico, ect.);
- 2) Alkali (soda e potassa, ammoniaca e carbonati);
- 3) Prodotti chimici ed organici;
- 4) Prodotti chimici inorganici;
- 5) Prodotti chimici per l'agricoltura (fosfati, perfosfati, calcio-ciamide, solfati, nitrati, ect.);
- 6) Esplosivi;
- 7) Fosforo e derivati – fiammiferi;
- 8) Materie plastiche;
- 9) Catrame di carbonati fossili e derivati;
- 10) Materie coloranti;
- 11) Prodotti e specialità medicinali e farmaceutiche, acque minerali naturali ed artificiali – succhi bevande gassate;
- 12) Cellulosa e suoi prodotti;
- 13) Prodotti per fotografia;
- 14) Colori, vernici, pitture;
- 15) Inchiostri;
- 16) Creme e lucidi per calzature e pellami;
- 17) Detersivi, candeggianti;
- 18) Appretti;
- 19) Sostanze grasse e derivati, saponi, glicerine stearina, oleina;
- 20) Estratti concianti e preparati per calzature e pellami;
- 21) Olii essenziali e profumerie;
- 22) Resine sintetiche;
- 23) Gomme elastiche e derivati;
- 24) Vulcanizzazione di materiale di gomma;
- 25) Lubrificanti olii e grassi;
- 26) Olio al solfuro;
- 27) Solventi di grassi. Tetracloruro di carbonio, tricloruro di etile, triclina;
- 28) Polvere insetticida;
- 29) Prodotti chimici in genere;
- 30) Impianti chimici.

CATEGORIA XI^

COMBUSTIBILI E CARBURANTI

Sub-categorie:

- 1) Alcool per carburanti;
- 2) Petroli naturali;
- 3) Petroli sintetici;
- 4) Derivati della distillazione delle rocce bituminose;
- 5) Derivati della distillazione degli schisti;
- 6) Derivati della distillazione delle ligniti;
- 7) Combustibili gassosi in genere;
- 8) Combustibili liquidi in genere;
- 9) Oli minerali e prodotti che ne derivano;
- 10) Combustibili solidi (carboni, fossili, antracite, coke, ligniti, pannelli combustibili);
- 11) Carbone vegetale;
- 12) Legna da ardere;
- 13) Combustibili grassi in genere.

CATEGORIA XII^

CARTA E STAMPA

Sub.categorie:

- 1) Tipografia, litografia, calcografia;
- 2) Cartotecnica, cartonaggi, carta, cartoni;
- 3) Fabbricazione della carta e cartoni;
- 4) Cartoleria, cancelleria, penne e matite automatiche;
- 5) Edizioni, stampati in genere;
- 6) Fonderia di caratteri;
- 7) Placchette in metallo (incise, fuse e stampate);
- 8) Zincografia e fotoincisione;
- 9) Fotografie d'arte;
- 10) Fotografia industriale;
- 11) Fotografia scientifica e microfotografica;
- 12) Materiale fotografico;
- 13) Legatoria.

CATEGORIA XIII[^]

COSTRUZIONI EDILI

Sub-categorie:

- 1) Costruzioni per uso abitazione;
- 2) Costruzioni per uso industriale;
- 3) Costruzioni per uso agricolo;
- 4) Costruzioni idrauliche;
- 5) Costruzioni in cemento armato;
- 6) Costruzioni stradali e ferroviarie;
- 7) Terreni fabbricabili;
- 8) Irrigazioni e diritti d'acqua;
- 9) Condotture idrauliche per terreni;
- 10) Calce, cemento, gesso, laterizi e refrattari;
- 11) Pavimenti in genere;
- 12) Legname in genere (porte e tapparelle);
- 13) Pietre, marmi e cementi decorativi;
- 14) Decorazioni in pitture, stucchi, dorature, tinteggiatura e verniciatura;
- 15) Ceramiche decorative (pannelli);
- 16) Ferramenta ed altre opere in ferro;
- 17) Asfalti, catrame, bitume ed isolanti;
- 18) Pegamoidi, Linoleum - carte da parati e affini;
- 19) Impianti, fognature o fosse depurative;
- 20) Opere marittime fluviali e lacuali.

CATEGORIA XIV^

ACQUA, GAS, ELETTRICITA'

Sub-categorie:

- 1) Impianti gas;
- 2) Impianti acqua;
- 3) Impianti e officine elettrici ed elettronici;
- 4) Impianti sanitari;
- 5) Impianti riscaldamento;
- 6) Lampade elettriche;
- 7) Lampade termoioniche;
- 8) Impianti di desalazione;
- 9) Impianti antincendio;
- 10) Impianti utilizzazione energia solare;
- 11) Impianti antifurto;
- 12) Impianti di condizionamento;
- 13) Impianti di forni per incenerimento;
- 14) Impianti di depurazione e trattamento delle acque;
- 15) Impianti di messa a terra, di funzionamento e protezione;
- 16) Impianti di protezione antifulmine;
- 17) Impianti di telecomunicazioni terrestri e satellitari;
- 18) Impianti per il freddo;
- 19) Impianti per la produzione di energia da trattamento letami, liquami, scarti organici.

CATEGORIA XV^

INDUSTRIE ESTRATTIVE

Sub-categorie:

- 1) Minerali metallici;
- 2) Cave marmo;
- 3) Cave granito;
- 4) Cave pietre da costruzioni edili, stradali, da taglio ed affini;
- 5) Mica;
- 6) Zolfo e derivati;
- 7) Salgemma e solfato di sodio;
- 8) Scisti bituminosi;
- 9) Sabbie di fiume, ghiaia e pietrisco;
- 10) Talco;
- 11) Cave di materiale per cementi, laterizi, terracotta e porcellane, vetrerie e specchi;
- 12) Amianto.

CATEGORIA XVI^

VETRO E CERAMICA

Sub.categorie:

- 1) Cristalleria, vetrerie e specchi;
- 2) Porcellane, terraglia e maioliche;
- 3) Bottiglie;
- 4) Vetro bianco;
- 5) Vetro scientifico;
- 6) Vetro artistico e conterie;
- 7) Vetro di sicurezza e vetro cemento;
- 8) Mosaici;
- 9) Prodotti porcellanati e granificati;
- 10) Pristal;
- 11) Ceramiche, porcellane artistiche;
- 12) Prodotti di terracotta e refrattari.

CATEGORIA XVII^

COMUNICAZIONI INTERNE

Sub-categorie:

- 1) Spedizioni e trasporti;
 - a) *Ferroviani;*
 - b) *Marittimi e di navigazione interna;*
 - c) *Automobilistici;*
 - d) *A trazione animale*
 - e) *Aerei*
- 2) Avarie da trasporto.

CATEGORIA XVIII^

SPETTACOLO

Sub-categorie:

- 1) Imprese di gestione di teatri e cinematografi;
- 2) Imprese liriche e di operette;
- 3) Enti di concerti;
- 4) Radio trasmissioni;
- 5) Scenografia;
- 6) Case di costumi e attrezzi teatrali;
- 7) Edizioni fotomeccaniche;
- 8) Imprese di produzione cinematografica;
- 9) Case noleggio films;
- 10) Imprese di spettacoli sportivi;
- 11) Servizi vari per lo spettacolo (box-office...).

CATEGORIA XIX^

OSPITALITA'

Sub-categorie:

- 1) Alberghi, ristoranti, caffè di lusso e di prima categoria;
- 2) Alberghi, ristoranti, caffè, pasticceria di seconda categoria e successivi;
- 3) Comunità varie, conviti e case di cura;
- 4) Bigliardi e giochi di società;
- 5) Stabilimenti balneari e terapeutici;
- 6) Agriturismo;
- 7) Agenzie di viaggio;
- 8) Termalismo.

CATEGORIA XX^

PREVIDENZA E CREDITO

Sub-categorie:

- 1) Tecnica assicurativa;
- 2) Liquidazione danni;
 - a) Incendi
 - b) Furti
 - c) Rischi automobilistici (responsabilità civile)
 - d) Agricoli (grandine)
 - e) Bestiame
 - f) Avarie da trasporto
- 3) Assicurazioni trasporti;
- 4) Operazioni di borsa e banca, mutui e finanziamenti.

CATEGORIA XXI^

ATTIVITA' VARIE

Sub-categorie:

- 1) Lingue straniere (traduttori ed interpreti);
- 2) Periti calligrafi;
- 3) Antichità – oggetti d'arte
 - a) antiquariato;
 - b) arte moderna;
 - c) pittura;
 - d) scultura;
 - e) altri oggetti d'arte;
- 4) Scritture;
- 5) Stenografia;
- 6) Dattilografia;
- 7) Tributi;
- 8) Dogane
- 9) Contratti di lavoro;
- 10) Scritture antiche e araldiche (paleografia, diplomatica, sfragistica, archivistica, bibliografia antica e moderna);
- 11) Mediatorato (valutazioni estimative immobiliari);
- 12) Commissioni e rappresentanze;
- 13) Gestione di servizio
 - a) amministrazione condomini;
 - b) elaborazione dati su supporto informatico;
- 14) Filatelia;
- 15) Musica;
- 16) Pubblicità manichini ed articoli per vetrina;
- 17) Brevetti d'invenzione;
- 18) Stima, cessione e rilievi aziende commerciali;
- 19) Estimo e divisione proprietà urbane e rurali;
- 20) Procedura tecnica, amministrativa, contabile e bancaria riguardante l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli via terra;
- 21) Valutazione commerciali di autoveicoli in genere;
- 22) Arredamento e ambientazione;
- 23) Schedotecnica
- 24) Estetisti;
- 25) Inquinamento ed ecologia;
- 26) Comunicazioni di massa e marketing;
- 27) Servizi di sicurezza e prevenzione sui posti di lavoro;
- 28) Esperti di statistica;
- 29) Organizzazione aziendale
- 30) Formazione del personale;
- 31) Periti in stima e valutazione;
- 32) Gestione di servizio mersi;
- 33) Numismatica;
- 34) Acconciatori..

